



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
VIA TIRSO, 25/A - 09094 **MARRUBIU (OR)**
TEL 0783 859378 – FAX 0783 859766

E-Mail ORIC810007@istruzione.it - Sito Web www.comprendivomarrubiu.gov.it



IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

IST. COMPRENSIVO MARRUBIU
Prot. 0007503 del 02/12/2019
02-10 (Uscita)

VERBALE DI STIPULA

Il giorno alle ore nell'ufficio del Dirigente Scolastico

VIENE STIPULATO
il presente Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Marrubiu

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro- tempore dott.ssa Maria Federica Floris

PARTE SINDACALE

RSU

Atzei Linda_____

Gasparotto Giovanna_____

Raspa Barbara _____

RSA Comunian Monica _____

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFALS

GILDA/UNAMS

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituto comprensivo di Marrubiu
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2018/2019
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente, sentite le RSU, indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5. Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. B1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. C9).

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ciascun plesso, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'aula magna situata nella scuola secondaria di Arborea o l'aula riunioni situata a Marrubiu nei locali degli uffici (primo piano), concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ciascun piano di ogni plesso e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali

ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 11 – Referendum

- ~~1-~~ Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
- ~~2-~~ Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art . 12

Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

- ~~1-~~ Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
- ~~2-~~ I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico, escluso il FIS.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività, ad esclusione del FIS.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17– Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art 18 Assegnazione del personale docente nell'istituto (fuori comune sede d'istituto)

1. I docenti titolari presso l'istituto saranno destinati ai plessi (fuori dal comune di titolarità dell'istituto) secondo i seguenti criteri

- A- Rispetto della legge 104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto stabilito dal CCNI mobilità)
- B- Conferma nella sede occupata nell'anno scolastico precedente al fine di garantire la continuità didattica
- C- Maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione di posti)
- D- Richiesta dell'interessato al Dirigente Scolastico
- E- Graduatoria d'istituto

2. Il personale docente supplente sarà destinato nelle varie sedi per continuità nelle classi assegnate l'anno precedente, ovvero secondo l'ordine di graduatoria da cui è avvenuta la nomina oppure secondo richiesta individuale, subordinatamente all'assegnazione dei titolari

Art 19 Assegnazione del personale ATA

1. Tenuto conto che gli uffici amministrativi sono ubicati nella sede centrale dell'istituto, l'assegnazione ai plessi riguarda la sola componente dei collaboratori scolastici

2. Il personale titolare presso l'istituto sarà destinato ai plessi (fuori dal comune di titolarità dell'istituto) secondo i seguenti criteri

- Rispetto della legge 104/92
- Disponibilità del personale stesso giuridicamente formato a svolgere funzioni aggiuntive da attivarsi nelle sedi in argomento
- Continuità di servizio nella sede
- Maggiore anzianità di servizio;
- Disponibilità dell'interessato

3. Il personale ATA supplente sarà destinato nelle varie sedi secondo gli stessi criteri indicati al punto 2, subordinatamente all'assegnazione dei titolari.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art.20 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 21 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 22 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

PARTE ECONOMICA

A.S 2019/20

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23– Fondo per la contrattazione integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico a cui si riferisce il presente contratto è costituito dalle risorse disponibili per l'erogazione del salario accessorio ed è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo dell'istituzione scolastica erogato dal MIUR;
 - b. Ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. Eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - d. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. Eventuali contributi dei genitori;

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 24 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Art. 25– Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

3. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, ad eccezione di quelle finalizzate, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
4. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
5. Viene istituito un fondo di riserva pari a euro 500,00
6. Se nel corso dell'anno si avranno integrazioni al FIS verrà riaperta la contrattazione.

Art. 26 – Stanziamenti

Per l'anno scolastico 2019/20 le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto sono determinate come segue

	economie cedolino unico	Totale risorse 2019/2020	Totale generale lordo dipendente
Fondo d'Istituto	€ 3554,95	€ 33259,58	€ 36814,53
Funzioni strumentali	€ 8,79	€ 3468,96	€ 3477,75
Incarichi specifici	€ 78,17	€ 2.062,55	€ 2140,72
Attività	€ 827,61	€ 713,38	€ 1540,99

complementare di educazione fisica			
Ore eccedenti	€ 12043,19	€ 1779,61	€ 13882,80
Fondo progetti aree a rischio	€423,94	€105,28	€529,22
Fondi orientamento scolastico	€426,55		

Totale generale FIS a.s. 2019/20: €36.814,53
Indennità di Direzione DSGA : € 3.390,00
Disponibilità finale Fis : €33.424,53

La somma disponibile viene suddivisa nel seguente modo:

28 % personale ATA : € 9.358,87
72% personale Docente: € 24.065,66
Fondo di riserva: € 500 (da detrarre dal FIS)

Economie ore eccedenti: €1441,13 da attribuire al personale ATA
€ 3123,00 da attribuire al personale docente

4. Il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

PERSONALE DOCENTE

a) supporto alle attività organizzative : €3.955,00

Primo collaboratore del Dirigente	70 ore	€17,50	1225	forfait
Secondo collaboratore del Dirigente	40 ore	€17,50	700	
Fiduciario di plesso primaria Marrubiu	30 ore	€17,50	525	
Fiduciario di plesso primaria Arborea	33 ore	€17,50	577,5	
Fiduciario di plesso infanzia Marrubiu	25 ore	€17,50	437,5	
Fiduciario di plesso infanzia Arborea	28 ore	€17,50	490	

b) supporto alla didattica (coordinatori di classe/ interclasse, responsabili dei laboratori, team innovazione digitale, gruppi di lavoro ecc.): €6.195,00

Coordinatore di classe secondaria di Primo grado (12 ore x 11 docenti)	132 ore	€17,50	€2.310,00	forfait
coordinatore d'interclasse primaria (4 ore x 10 docenti)	40 ore	€17,50	700,00	forfait
responsabile biblioteca primaria Arborea e secondaria Arborea e Marrubiu (10 ore x 3 docenti)	30 ore	€17,50	525,00	forfait
Gruppo orientamento/ continuità	48 ore	€17,50	840,00	Pagamento orario e forfait
Nucleo Interno di Valutazione –NIV	24 ore	€17,50	420,00	Pagamento orario e forfait

GLI	40 ore	€17,50	700,00	Pagamento orario
Animatore digitale	10 ore	€17,50	€175,00	forfait
Team innovazione digitale	30 ore	€17,50	€525,00	forfait

c) Orientamento: €175.00

Orientamento classi terze -10 ore (fondo orientamento)	10	17,50	175,00	forfait
--	----	-------	--------	---------

d) supporto all'organizzazione della didattica : €1102,00

Commissione orario secondaria	28 ore	€17,50	€490	Pagamento forfetario
Commissione orario primaria	10 ore	€17,50	€175,00	Pagamento forfetario
Correzione prove INVALSI scuola primaria	25 ore	€17,50	€437,50	Pagamento orario

e) progetti e attività di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa: €10.763.00

(da Fis) +€529,22 (da aree a rischio) **11.292,22**

I docenti saranno retribuiti, nei limiti del budget, per i progetti e le attività programmate ed inserite nel Piano dell'offerta formativa. Verranno finanziati prioritariamente i progetti in linea col piano di miglioramento.

f) Accompagnatori viaggi di istruzione: €1800,00

viaggio di un giorno (viaggio pari o superiore alle 8 ore) : €17,50 a docente a viaggio

viaggio di più giorni : €30,00 al giorno a docente a viaggio

Qualora la richiesta sia superiore al budget disponibile, sarà effettuata una riduzione proporzionale su tutti gli importi.

g) FUNZIONI STRUMENTALI : €6.600

Valutazione e autovalutazione d'Istituto (3 docenti)	1800	Pagamento forfetario
Gestione Sito Web (1 docente)	1200	
BES, diversa abilità ed inclusione (3 docenti)	1800	
Orientamento e Continuità (3 docenti)	1800	

PERSONALE ATA

a) PERSONALE AMMINISTRATIVO : €4.350,00

Assistenti Amministrativi	n. unità	ore	importo
straordinari(iscrizioni, elezioni, de materializzazione, inventario, altre attività necessarie)	5	200	2900,00
Intensivo (maggior carico di lavoro in caso di colleghi assenti – escluse ferie e recuperi)	5	100	1450,00
TOTALE		300	4350,00

b) Straordinario :

Per il lavoro straordinario connesso con le attività del PTOF o più in generale con il funzionamento della scuola vengono quantificate sino a 500 ore di cui sino a 200 a pagamento e il resto a recupero.

Compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola gli AA potranno chiedere di recuperare in parte o del tutto le ore di lavoro straordinario prestato, sentito il DSGA e su autorizzazione del DS.

c) Intensivo:

- Assenza di 1 AA: mezz'ora di intensivo a ciascuno degli AA in servizio (non rientra nel computo l'assenza dell'unità in deroga in quanto a supporto delle altre figure)
- Assenza di più di 1 AA : un'ora di intensivo a ciascuno degli AA in servizio

I fondi disponibili verranno assegnati in maniera proporzionale.

d) PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO :€6200,00

Collaboratori Scolastici	n. unità	ore	importo
Lavoro straordinario (sostituzione collega assenza tranne che per ferie o recupero)	14	350	4375,00
Intensivo	14	94	1175,00
Sicurezza	13 (x 4 ore ciascuna unità)- forfait-	52	650,00
TOTALE			6.200,00

e) Straordinario

Per il lavoro straordinario connesso con le attività del PTOF o più in generale con il funzionamento della scuola vengono quantificate sino a 1000 ore di cui sino a 350 a pagamento e il resto a recupero.

Per la sostituzione di 1 collega assente verrà attribuita al collaboratore in servizio 1 ora di straordinario . Se i collaboratori in servizio fossero due, ciascuno avrà diritto a mezz'ora di straordinario per la sostituzione del collega assente.

Su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, dietro consenso del Dirigente scolastico e sentito il DSGA , i collaboratori scolastici possono chiedere a recupero tutte le ore prestate in eccedenza al loro orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzativo/didattiche della scuola.

f)Intensivo:

L'intensivo verrà riconosciuto per il maggior carico di lavoro dovuto all'assenza di colleghi ,senza che questi vengano sostituiti e nello specifico :

- assenza di 1 collaboratore, senza che venga sostituito: 1 ora di intensivo al collaboratore in servizio(l'intensivo sarà riconosciuto solo se nel plesso sia in servizio un unico collaboratore)

Qualora il collaboratore operi in plesso di diverso comune, la cifra a cui avrà diritto sarà rapportata ad 1 ora e 30 minuti.

I fondi disponibili saranno assegnati in maniera proporzionale.

Si prevede la compensazione delle suddette voci sulla base delle effettive esigenze e del servizio svolto.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:

2140,72 € per n. 6 unità di collaboratori scolastici e 1 assistente amministrativo

a) N. 2 collaboratori scolastici impegnati, nella scuola dell'infanzia di Arborea in attività di ausilio materiale per alunni portatori di handicap, per compiti legati alla cura e igiene della persona, per l'organizzazione del primo soccorso.

b) N. 1 collaboratore scolastico impegnati nella scuola dell'infanzia di Marrubiu in attività di ausilio materiale per alunni portatori di handicap, per compiti legati alla cura e igiene della persona, per l'organizzazione del primo soccorso.

c) N. 1 collaboratore scolastico nella scuola primaria di Arborea impegnato in attività di ausilio materiale per alunni portatori di handicap, per le attività di cura della persona, per l'organizzazione del primo soccorso.

d) N. 1 collaboratore scolastico nella scuola primaria di Marrubiu impegnato in attività di ausilio materiale per alunni portatori di handicap, per le attività di cura della persona, per l'organizzazione del primo soccorso.

e) N. 1 collaboratore scolastico impegnato nel supporto agli uffici e per l'organizzazione del primo soccorso.

f) N. 1 assistente amministrativo per supporto a DSGA e sostituzione DSGA.

Totale a disposizione: 2140,72
€240,00 x 6 unità di collaboratori scolastici
€700,72 x 1 unità di assistente amministrativo
Totale lordo dipendente impegnato: 2140,72

Art. - 29 Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce al personale ATA e Docente individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 30 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai

sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri, individuati dal comitato di valutazione, ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

A) assegnazione di un punteggio ai diversi criteri per l'attribuzione del merito, come stabilito dal comitato di valutazione

B) calcolo punteggio per ciascun docente individuato

C) calcolo punteggio totale (somma dei punteggi dei docenti individuati)

D) calcolo quota da destinare per ogni punto = somma disponibile/somma punteggio docenti

Riconoscimento merito docente = punteggio docente x valore punto

(Esempio: somma da erogare €16.000 - docenti 37 - punteggio totale = 800

Quota punto = €16.000/800 p = €20 - punteggio docente x = 21 - Riconoscimento merito docente x = 21 x €20 = €420 euro)

Art.31- Formazione del personale

Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell'istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale .

Art 32- Modalità per l'erogazione dei compensi accessori

1. I compensi accessori vengono corrisposti al personale docente e ATA

a) in modo forfetario, cioè in maniera unica prestabilita a fronte dei risultati da raggiungere e/o dei più intensi carichi di lavoro previsti

b) ovvero in modo analitico, computando le ore di attività effettivamente prestate e documentate

2. Per la liquidazione dei compensi spettanti, l'interessato dovrà presentare un'apposita dichiarazione, con modalità che dovranno essere comunicate dal dirigente scolastico

3. Il Dirigente Scolastico dispone la liquidazione dei compensi previa verifica del numero di ore aggiuntive effettivamente svolte (tranne che per gli incarichi da compensare in maniera forfetaria) e del conseguimento dei risultati previsti. Per gli incarichi forfetari, nei casi di assenza pari o superiori ai 30 giorni il compenso verrà assegnato in maniera proporzionale ai giorni di effettiva presenza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 34 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Marrubiu

Il Dirigente Scolastico

Le OOSS

Le RSU

La RSA